



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **1825/2026** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. SELMI DANIELA, elettivamente domiciliato in LARGO GARIBALDI 2 41124 MODENA presso il difensore avv. SELMI DANIELA

ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. FABBRI GIAN LUCA, elettivamente domiciliato in VIA TIEN AN MEN 9 41049 SASSUOLO presso il difensore avv. FABBRI GIAN LUCA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso, *Pt_1* proponeva tempestiva opposizione ex artt. 645 e 281-decies c.p.c. al decreto ingiuntivo emesso a favore di *CP_1* a titolo di svincolo di ritenute a garanzia, eccependo: il difetto di giurisdizione del Giudice in forza della clausola

compromissoria contenuta all'art. 14.1 del contratto di subappalto stipulato in data 17/04/2023; nel merito, la nullità del decreto ingiuntivo per falsità della prova nel procedimento monitorio (avendo l'opposta prodotto, in sede di integrazione, il file .xml di una fattura diversa da quella azionata in ricorso); la la legittimità della sospensione dei pagamenti operata da **Pt_1** ex art. 1460 c.c. e della clausola di manleva (art. 9.6 del contratto), a fronte del grave inadempimento di **CP_1** la quale non aveva pagato il proprio sub-subappaltatore (Tutti Edili S.r.l.s./FARAG) per € 139.500,00, determinando il blocco dei pagamenti "a cascata" da parte della Stazione Appaltante (Arcidiocesi di Bologna) ai danni di **Pt_1**

Si costituiva in giudizio Mondedile, contestando l'opposizione e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo. Osservava che la clausola compromissoria non poteva operare nel caso di specie, in quanto la controversia non riguardava il rapporto interno di subappalto, bensì questioni con soggetti terzi (ossia il sub-subappaltatore Tutti Edili S.r.l.s./FARAG). Nel merito, sosteneva la legittimità della pretesa sulla base della fattura n. 1/4 del 31/03/2026 (conforme alla nota pro-forma del 2025) e produceva l'autorizzazione allo svincolo delle ritenute firmata da **Pt_1** in data 30/04/2025, affermando l'avvenuta risoluzione di ogni pendenza con il terzo **Controparte_2**

Nell'udienza del 16.7.2026, ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di arbitrato, il Giudice invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa.

Tutto ciò premesso, l'eccezione di compromesso rituale proposta dall'opponente è fondata.

Risulta documentalmente provato che all'art. 14.1 del contratto di subappalto del 17/04/2023 (applicabile anche alle successive estensioni, compresa quella del 12/03/2025) le parti hanno pattuito una clausola compromissoria di arbitrato rituale del seguente tenore: *"Le controversie tra Committente e Subappaltatore rispetto alle quali non si riesce a trovare un accordo riguardante la validità, l'esecuzione, l'interpretazione e la risoluzione del presente contratto, sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri..."*.

È pacifico che la controversia, avente ad oggetto l'adempimento delle prestazioni contrattuali e, nello specifico, il diritto del subappaltatore Mondedile ad ottenere il

pagamento del saldo (svincolo delle ritenute a garanzia) a fronte dell'eccezione di inadempimento sollevata dal committente **Pt_1** ex art. 1460 c.c., rientri pienamente nell'oggetto della clausola citata.

Sul punto, l'argomentazione di **CP_1** — secondo cui la controversia esulerebbe dall'ambito della clausola compromissoria poiché originata dalle pretese di un terzo (Tutti Edili S.r.l.s./FARAG) estraneo all'accordo — è irrilevante: la circostanza che l'eccezione di inadempimento sollevata da **Pt_1** trovi fattualmente la sua genesi nell'inadempimento di **CP_1** verso i propri sub-subappaltatori non muta la natura intrinsecamente contrattuale della vertenza. La lite pende esclusivamente tra le parti del contratto di subappalto (**Pt_1** e **CP_1**) e riguarda la sussistenza o meno del diritto di credito allo svincolo delle ritenute a garanzia.

In diritto, sebbene la pendenza di una clausola compromissoria non precluda la concessione del decreto ingiuntivo, qualora il debitore proponga opposizione eccependo l'esistenza del patto arbitrale, il Giudice dell'opposizione — investito di cognizione piena — deve limitarsi a verificare l'operatività della clausola e, in caso positivo, dichiarare il difetto di potere giurisdizionale a favore del collegio arbitrale, revocando il decreto ingiuntivo opposto senza pronunciarsi sul merito del credito.

Quanto alle spese di lite, il Giudice ordinario che dichiara la propria incompetenza a causa di una clausola compromissoria rituale non deve statuire sulle spese della fase monitoria né su quelle del giudizio di opposizione, spettando tale decisione in via esclusiva agli arbitri dinanzi ai quali la controversia sarà promossa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da

Parte_1 contro **Controparte_1**

avverso il decreto ingiuntivo n. 812/2026 (R.G. n. 1526/2026) emesso in data 14/04/2026, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. **ACCOGLIE** l'eccezione di compromesso formulata dall'opponente e, per l'effetto, **DICHIARA** l'incompetenza del Giudice in favore del Collegio Arbitrale in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 14 del contratto di subappalto del 17/04/2023;
2. **REVOCA** il decreto ingiuntivo n. 812/2026 (R.G. n. 1526/2026) emesso dal

Tribunale di Modena in data 14/04/2026;

Sentenza resa *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Modena, 17 luglio 2026

Il Giudice

Evelina Ticchi